


COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Provincia di Vibo Valentia



REGOLAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO

art. 1

Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- b) dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- c) dal D. L.gvo 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- e) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572. concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- g) dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- h) dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- i) dalla legge regionale 7.8.99 n. 23
- j) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

art. 2

Modalità per lo svolgimento del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 15.1.92, n. 21.

2. L'autorizzazione è rilasciata ad un persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 21/92. Nelle more che la Regione Calabria istituisca il Ruolo Autisti è sufficiente essere in possesso dell'idoneità all'esercizio del servizio.

3. E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della L. n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

4. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con la licenza per il servizio di taxi. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

5. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

6. Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "Noleggio Con Conducente" ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

7. L'ufficio stesso rilascia, altresì, il contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

8. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

art. 3

Figure giuridiche

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

art. 4

Numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli del servizio

1. Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di autonoleggio con conducente è fissato in n. 2 (due) autobus di portata superiore a n. 40 (quaranta) posti. Questi possono essere eventualmente ripartiti sul territorio comunale.

art. 5

Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

1. Presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di f veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione; professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e suc-

cessivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.

3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.

4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.

5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

8. Nelle more che venga istituito il ruolo regionale è considerato titolo valido all'esercizio della professione l'attestazione di avvenuto esame di cui al comma 3, con esito favorevole.

art. 6

Richiesta della licenza

1. La licenza comunale di esercizio, necessaria per svolgere il servizio di autonoleggio con conducente, deve essere chiesta con apposita istanza in bollo diretta al Sindaco.

2. Nella istanza, oltre le generalità, il richiedente deve specificare il tipo, la targa, il numero di telaio e le altre caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e la eventuale ubicazione della rimessa.

art. 7

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione della autorizzazione per noleggio con conducente dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo conducenti;
- b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento;
- c) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
- d) certificato di residenza nel Comune

2. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;

- essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
 - essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio
 - avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune;
 - non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
- a) essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
 - b) esser incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
 - c) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
 - d) essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

art. 8

Documentazione da presentare

1. Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della licenza, dovrà produrre i documenti seguenti:
- a) licenza ottenuta a norma dell'articolo 86 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, nei soli casi previsti;
 - b) certificazione di essere provvisto di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
 - c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato per l'attività dei trasporti o certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, ai sensi della legge n. 860 del 25.7.1956;
 - d) certificato di cittadinanza italiana;
 - e) certificato di residenza nel Comune;
 - f) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;
 - g) dichiarazione di impegno a non svolgere altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - h) dichiarazione di non essere affetto da malattia deturpante o contagiosa o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio;

- i) documentazione comprovante il possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza, stabiliti dall'articolo 5 successivo.
2. L'interessato può sostituire le certificazioni di cui ai punti d), e) ed f) del comma precedente con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 15 del 14.1.1968.

art. 9

Titoli di preferenza

1. Nell'assegnazione della licenza di esercizio costituiscono titoli preferenziali:
 - a) aver svolto l'attività di noleggio con conducente o di servizio pubblico da piazza come autista dipendente da titolare di licenza comunale valida per l'esercizio dei rispettivi servizi;
 - b) essere stato conducente di vettura da piazza ippotrainata;
 - c) essere in possesso di titoli stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per l'assunzione agli impieghi pubblici.
2. Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione della licenza viene fatta tenendo conto della data di presentazione dell'istanza o di altri elementi utili allo scopo, preventivamente fissati dal Comune e debitamente pubblicizzati.

art. 10

Commissione consultiva comunale

1. E' istituita la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducente) e per l'applicazione del presente regolamento.
2. La commissione comunale è formata da:
 - Responsabile del Servizio;
 - n. 1 rappresentante organizzazione di categoria maggiormente rappresentata a livello nazionale, ove esista;
 - n. 1 rappresentante di associazione di utenti, ove esista;
 - n. 1 Rappresentante del servizio polizia amministrativa;
 - n. 2 consiglieri: 1 di maggioranza ed 1 di minoranza;
3. La commissione comunale è istituita con provvedimento del Sindaco ed è presieduta dal Responsabile del Servizio o da un suo delegato.
4. La commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportati nel verbale della seduta.
5. Funge da segretario della commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla sesta. La commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma dell'art. 4 della L. 21/92
6. Spetta alla medesima commissione di stabilire:
 - a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
 - b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
 - c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
 - d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
7. Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro 15 giorni dal ricevimento di una ri-

chiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta dal almeno tre componenti della commissione.

8. La commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

9. La commissione decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

10. La commissione consultiva comunale dura in carica cinque anni a far tempo della esecutività della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

art. 11

Assegnazione della licenza

1. La licenza viene assegnata dal Responsabile del Servizio sentito, ove occorra, il preventivo parere della commissione consultiva di cui all'art. 4 della legge 21/92.

2. Nel caso di più richiedenti, l'assegnazione della licenza viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta, previa comparazione delle istanze, tenendo conto anche delle disposizioni di cui all'articolo 5 precedente.

art. 12

Rilascio della licenza

1. La licenza di esercizio è rilasciata in bollo dal Responsabile del Servizio per ogni autoveicolo ammesso al servizio.

2. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate per concorso pubblico per titoli e per esame ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

3. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

4. Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale e/o dal Direttore Generale e dal Responsabile del Servizio entro giorni 90 (novanta) dal momento che si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.

5. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciata dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della Comunità Economica Europea.

art. 13

Durata della licenza

1. La licenza di esercizio ha la durata di anni 5 (cinque) fatti salvi i casi di ritiro prima della scadenza, secondo quanto disposto ai successivi articoli 16 e 17.

art. 14

Trasferibilità della licenza

1. La licenza di esercizio non può essere trasferita senza l'assenso del Consiglio Comunale, il quale vi provvede con propria deliberazione, conformemente alle norme di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento.

2. La trasferibilità della licenza è ammessa, sussistendo tutte le condizioni di legge ed il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento da parte del subentrante, per atto tra vivi od a causa di morte.

3. In caso di morte del titolare della licenza, la voltura della stessa è accordata ad uno degli eredi legittimi o testamentari che ne faccia richiesta entro sei mesi dal decesso, documentando il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, secondo l'ordine di precedenza seguente:

a) coniuge superstite

b) figlio o figlia.

art. 15

Parziale ritiro delle licenze

1. Le licenze di esercizio possono essere parzialmente ritirate, con le modalità e per il numero da stabilirsi dal Consiglio Comunale, quando si renda necessario trasformare il servizio per altre motivazioni di pubblico interesse.

2. Nel caso di riduzione del numero degli autoveicoli del servizio dovrà tenersi conto dei criteri stabiliti con provvedimento del Consiglio Comunale sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria.

art. 16

Sospensione della licenza

1. La licenza di esercizio può essere sospesa, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), nei casi di infrazione non passibile di revoca, derivante da sanzioni adottate dall'Autorità di P.S., o da ripetute violazioni alle norme del presente regolamento.

2. La sospensione viene adottata dal Responsabile del Servizio sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria.

art. 17

Revoca della licenza

1. La licenza di esercizio viene revocata dal Responsabile del Servizio sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria, nei casi seguenti:

a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti previsti per svolgere l'esercizio del noleggio;

b) quando l'attività viene svolta da altri che non sia il titolare della licenza senza autorizzazione del Comune;

c) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio del noleggio, nonostante i richiami e le diffide del Comune;

d) quando il titolare della licenza (o un suo dipendente) abbia svolto l'attività per favorire l'elusione di qualsiasi legge di ordine civile, tributario, sanitario e penale;

e) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;

f) quando sia stata accertata negligenza abituale del disimpegno del servizio o si sia verificata recidiva in violazioni varie del presente regolamento;

g) quando sia stato trasferito il domicilio in altro Comune od intrapreso altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

h) quando sia intervenuta grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'attività del noleggio.

art. 18

Decadenza della licenza

1. La licenza di esercizio viene dichiarata decaduta senz'altro con deliberazione consiliare nei casi seguenti:

- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di notifica dell'assegnazione della licenza, secondo quanto previsto all'articolo 17 successivo;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della medesima;
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a mesi 3 (tre), a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico;
- d) per fallimento del titolare della licenza;
- e) per cessione della proprietà dell'autoveicolo adibito al servizio;
- f) per morte del titolare, salvo quanto disposto all'articolo 17 precedente.

art. 19

Verifica e sostituzione degli autoveicoli

1. Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio e poi una volta all'anno, a verifica da parte di una Commissione nominata dal Consiglio Comunale .

Le verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico essendo questi riservati, ai termini del Codice della strada in vigore, agli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile competenti.

2. Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informarne il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile, agli effetti del richiamato Codice della Strada.

3. Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine da fissare caso per caso, sarà provveduto alla revoca della licenza, ai sensi del secondo comma, lettera c) dell'articolo 17 precedente.

art. 20

Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva e sul quale il Comune, in qualsiasi momento, può esercitare il diritto di controllo.

art. 21

Ammissione e sostituzione degli autoveicoli

1. Non è consentito svolgere il servizio senza il nulla osta dell'Amministrazione Comunale, necessario per sottoporre a collaudo l'autoveicolo che si intende adibire al servizio stesso.

2. Parimenti, non è consentita la sostituzione dell'autoveicolo impiegato nel servizio senza il nulla osta regionale ed il collaudo di cui al comma precedente.

3. Il nulla osta regionale predetto è concesso sulla base del preventivo benestare rilasciato dal Sindaco.

art. 22

Inizio del servizio

1. L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio della licenza medesima.
2. Detto termine può essere prorogato massimo per altri 30 (trenta) giorni, ove l'interessato dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa di forza maggiore.
3. L'interessato dovrà, comunque, dimostrare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica della licenza.

art. 23

Tariffe

1. Con deliberazione della Giunta municipale, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità tutoria regionale, sono fissate le tariffe minime e massime da praticare nel servizio, tenendo conto sia della potenza e del tipo dell'autoveicolo, sia del chilometraggi da effettuarsi nel servizio e sia delle eventuali qualità particolari del servizio stesso.
2. I titolari delle licenze di esercizio hanno l'obbligo di tenere le tariffe costantemente esposte nelle loro rimesse ed esibirle a richiesta dell'utenza a bordo dell'autoveicolo, nonché di renderle note anche agli alberghi, pensioni ed agenzie di viaggio della zona.

art. 24

Divieto per gli autoveicoli di stazionare su aree pubbliche

1. E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente su aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio essendo stato questo Comune a suo tempo riconosciuto località turistica, soggiorno e cura.
2. In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato è consentita la sosta degli autoveicoli agli scali ferroviari marittimi ed aerei, in attesa di cobro per conto dei quali sono stati noleggiati.

art. 25

Sospensione del servizio pattuito

1. Qualora per avaria all'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore il servizio pattuito debba essere sospeso il committente ha diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta, salvo il caso di sostituzione dell'autoveicolo da parte del titolare della licenza, qualora possibile.

art. 26

Disponibilità autoveicolo noleggiato

1. Quando il committente del servizio, nel luogo di arrivo, intenda disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, può essere concordata la somma da pagarsi per il tempo di utilizzo dell'autoveicolo stesso.

art. 27

Responsabilità nell'esercizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente e sia indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della licenza medesima.
2. Nei casi in cui sia stata consentita dal Comune la gestione del servizio a mezzo di autisti, a questi ultimi conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile, agli stessi derivanti dalla qualifica di dipendenti rivestita.

art. 28

Obblighi

1. I conducenti degli autoveicoli di noleggio, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.
2. In particolare è fatto obbligo di:
 - a) custodire costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività del noleggio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
 - b) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio nel Comune, ovvero della rimessa;
 - c) presentarsi regolarmente alle verifiche ai cui all'articolo 14 precedente e di attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
 - d) osservare le tariffe comunali ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse e di cui all'articolo 18 precedente;
 - e) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
 - f) compiere i servizi chiesti dagli Agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
 - g) visitare diligentemente, al termine di ogni viaggio, l'interno dell'autoveicolo, nel caso di reperimento di oggetti dimenticati dall'utenza, depositarli all'Ufficio di Polizia municipale al più presto per agevolarne la restituzione al legittimo proprietario;
 - h) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire a richiesta, copia del presente regolamento.

art. 29

Divieti

1. Ai conducenti degli autoveicoli di noleggio con conducente è fatto divieto di:
 - a) procacciarsi il noleggio con stabilità e continuità al di fuori dell'ambito territoriale del Comune;
 - b) esercitare servizi ad itinerari ad orari fissi, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi pubblici di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
 - c) ammettere sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
 - d) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti stabiliti nella carta di circolazione dell'autoveicolo;
 - e) effettuare il trasporto di persone per un numero superiore a quello stabilito nella carta di circolazione dell'autoveicolo;
 - f) portare animali propri nell'autoveicolo;
 - g) deviare, di loro iniziativa, dal percorso più breve per recarsi nel luogo chiesto dal committente;

- h) chiedere, per qualsiasi titolo una somma maggiore di quella fissata dalle tariffe comunali o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- i) fermare l'autoveicolo ed interrompere il servizio, salvo richiesta del committente o casi di accertata forza maggiore di evitare pericolo.

art. 30

Disposizioni finali

1. Per quanto non esplicitamente previsto negli articoli precedenti, si fa richiamo alle disposizioni del vigente Codice della Strada, alla Legge comunale e Provinciale e norme attinenti, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.